Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Sabato, 31 marzo 1928 - ANNO VI — Numero 77

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARI

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Marzo 1928 - Anno VI (Fascicolo 3).

Municipio di Genova:

Elenco delle obbligazioni 5 per cento del prestito per il riscatto del servizio del gas sorteggiate nella 6ª estrazione del 21 marzo 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Elenco delle obbligazioni 5 per cento del prestito per gli acquedotti e la darsena sorteggiate nella 5ª estrazione del 22 marzo 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Elenco delle obbligazioni 5 per cento dei prestiti per l'acquisto di beni immobili patrimoniali sorteggiate nella 4ª estrazione del 22 marzo 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 986.

LEGGE 22 marzo 1928, n. 527.

Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prelevare dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi per il personale la somma massima di L. 8,000,000 e ad investirla nella costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma.

La somma così investita sarà considerata come mutuata all'Amministrazione ferroviaria la quale dovrà provvedere al relativo ammortamento con le stesse modalità in uso per le case economiche per i ferrovieri, restando quindi proprietaria della intera costruzione.

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a provvedere con le proprie disponibilità di cassa alle anticipazioni che si rendessero eventualmente necessarie sulla suindicata somma salvo successivo ricupero dai residui attivi del fondo pensioni coi relativi interessi del 5.50 per cento all'anno.

L'interesse nella indicata misura del 5.50 per cento e l'eventuale maggiore onere per la maggiore misura dell'interesse e per qualsiasi altra causa l'Amministrazione ferroviaria dovesse incontrare in dipendenza delle dette eventuali anticipazioni, saranno portati in aumento sul costo di costruzione della suddetta sede.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni verrà stabilito l'ammontare di canone di fitto annuo che l'Amministrazione ferroviaria introiterà con prelievo sui fondi stanziati in ogni esercizio finanziario per lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro ferroviario e di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, e che dovrà pareggiare, oltre l'importo degli interessi 5.50 per cento sul capitale investito, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le imposte e sovraimposte e tutte le altre spese diverse direttamente o indirettamente sostenute dall'Amministrazione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 987.

LEGGE 22 marzo 1928, n. 560.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 988.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 528.

Soppressione del Regio consolato di 1ª categoria in Trebisonda e del Regio consolato di 2ª categoria in Oslo; istituzione di un Regio consolato in Samsun, di un vice consolato in Trebisonda e di una cancelleria consolare presso la Regia legazione in Oslo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro consolato di 1ª categoria di 2ª classe in Trebisonda e il Nostro consolato di 2ª categoria in Oslo sono soppressi.

Art. 2.

E' istituito un Nostro consolato di 1ª categoria di 2ª classe in Samsun con circoscrizione sui Vilayetti di Erzerum, Sivas, Trebisonda, Artwin, Erzingian, Amasia, Bayezid, Tokat, Djanik (Samsun), Kars, Karahissar Sharki, Kerassond, Gumushkané, Lazistan (Rize), Ordu.

Art. 3.

E' istituito un Nostro vice consolato in Trebisonda, alle dipendenze del Nostro consolato di 1ª categoria di 2ª classe in Samsun.

Art. 4.

Presso la Nostra legazione in Oslo è istituita una cancelleria consolare con circoscrizione sul territorio della Norvegia, eccetto la città di Bergen e il suo distretto.

Art. 5.

Gli assegni lordi annui e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio dei predetti Nostri uffici consolari restano stabiliti come segue:

Samsun - Console - assegno L. 24,000, spese uff. lire 10,000 oro;

Trebisonda - Vice console - assegno L. 20,000, spese uff. L. 8000 oro;

Oslo - Vice console - assegno L. 14,000.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 177. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 989.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1928, n. 551.

Varianti ed aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge in data 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare alcune varianti ed aggiunte al precitato testo unico di disposizioni legislative;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel 2° comma dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni, le parole « col solo criterio della scelta » sono sostituite dalle seguenti: « col solo criterio della scelta comparativa ».

Art. 2.

Nella tabella di cui all'art. 28 del testo unico citato nel precedente articolo sono apportate le seguenti varianti:

1ª *Variante*: Nell'intestazione della 2ª colonna, prima della parola « meccanici » è aggiunta la parola « carpentieri »;

2ª *Variante*: Nella stessa 2ª colonna, dopo le parole « due anni », in corrispondenza delle parole « da sottocapo e 2° capo » sono aggiunte le seguenti altre: « per i torpedinieri E. ed S. e per i carpentieri, s'intendono complessivamente da comune di 1ª classe e da sottocapo, con un minimo di un anno da sottocapo »;

3ª *Variante*: Il comma che segue immediatamente la tabella, aggiunto con l'art. 7 del R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1992, e che comincia con le parole « il periodo minimo di 2 anni... » è abrogato.

Art. 3.

All'art. 39 del testo unico di cui all'articolo precedente sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministero della marina, quando se ne ravvisi la necessità, ha facoltà di bandire, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento del C.R.E.M. e stato giuridico dei sottufficiali, un concorso fra i secondi capi D. delle varie categorie che desiderino di rimanere in servizio per una ferma di tre anni oltre quella normale di leva.

« I vincitori del concorso, dopo 18 mesi di grado da 2° capo, se dichiarati idonei dalla Commissione di avanzamento, saranno promossi capi di 3ª classe. Detti secondi capi, ottenuta la commutazione di ferma, potranno essere inviati, a giudizio del Comando superiore del C.R.E.M., a seguire un breve corso teorico-pratico di perfezionamento presso le varie scuole.

« I dichiarati non idonei alla promozione al grado di capo di 3ª classe, verranno prosciolti dal maggiore vincolo di ferma.

« Tali capi di 3ª classe, ultimata la ferma triennale, all'atto del congedamento, conseguiranno il grado di capo di 2ª classe, sempre che la Commissione di avanzamento li dichiari idonei ».

Art. 4.

Annualmente sarà stabilito, con lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, il numero massimo globale dei sottufficiali da conservare in servizio, durante il relativo esercizio, intendendosi compreso in tale numero quello dei sottufficiali da ammettere alla speciale ferma.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 200. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 990.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1928, n. 554.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per l'importo di seicentotrenta milioni di lire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato possa assumere nuovi impegni per spese patrimoniali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le spese straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed in aumento ai fondi stanziati con precedenti leggi e decreti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per un importo di L. 630,000,000.

Art. 2.

I fondi per i pagamenti relativi agli impegni assunti, in base al precedente articolo, saranno stanziati negli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30 in parti eguali.

Art. 3.

I fondi ancora da stanziare, per gli impegni autorizzati ai sensi del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932, e del primo comma dell'art. 1 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 364, saranno inscritti in ragione di 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30 e di 400 milioni per esercizio, in quelli successivi, fino al saldo degli impegni medesimi.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere i fondi da somministrare all'Amministrazione delle ferrovie, a norma del presente decreto, mediante accensione di debiti nelle forme e nei modi ritenuti opportuni.
Le modalità e le condizioni di emissione saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 203. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 991.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 529.

Aggregazione del comune di Quaglietta a quello di Calabritto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Quaglietta è aggregato a quello di Calabritto.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 178. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 992.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 530.

Riunione dei comuni di Veleso e di Zelbio in un unico Comune denominato « Zelbio-Veleso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Veleso e di Zelbio, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Zelbio-Veleso », con capoluogo Zelbio.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 179. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 993.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 532.

Riunione dei comuni di Lesa, Belgirate, Calogna e Comnago in un unico Comune denominato « Lesa Belgirate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lesa, Belgirate, Calogna e Comnago, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune denominato « Lesa Belgirate » con la sede municipale a Lesa.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 181. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 994.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 531.

Riunione dei comuni di Monchiero e di Novello in un unico Comune denominato « Monchiero-Novello » con capoluogo Monchiero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Monchiero e di Novello, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune denominato « Monchiero-Novello » con capoluogo Monchiero.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 180. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 995.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 533.

Riunione dei comuni di Cafasse e di Monasterolo Torinese in un unico Comune con capoluogo Cafasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cafasse e di Monasterolo Torinese, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Cafasse.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 182. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 996.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 534.

Riunione dei comuni di Bevilacqua e di Boschi Sant'Anna in un unico Comune denominato « Bevilacqua-Boschi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bevilacqua e di Boschi Sant'Anna, in provincia di Verona, sono riuniti in unico Comune denominato « Bevilacqua-Boschi ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 183. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 997.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 535.

Riunione dei comuni di Cenova, Lavina e Rezzo in un unico Comune con capoluogo Rezzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cenova, Lavina e Rezzo sono riuniti in unico Comune con capoluogo Rezzo.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 184. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 998.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 536.

Riunione dei comuni di Ipplis e di Premariacco nell'unico comune di Premariacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ipplis e di Premariacco sono riuniti nell'unico comune di Premariacco.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 185. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 999.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 537.

Riunione dei comuni di Castino e di Bosia in un unico Comune con capoluogo Castino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castino e di Bosia, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Castino.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 186. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1000.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 538.

Riunione dei comuni di Ranziano e Biglia in un unico Comune con denominazione e capoluogo Ranziano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ranziano e Biglia, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Ranziano.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 187. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1001.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 539.

Aggregazione dei comuni di Pertèole e di Villa Vicentina a quello di Ruda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pertèole e di Villa Vicentina sono aggregati a quello di Ruda.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 188. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1002.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1928, n. 573.

Abrogazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune società italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduti i decreti Luogotenenziali 25 giugno 1917, n. 1023, e 14 aprile 1918, n. 513, e i Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, n. 243, e 18 aprile 1920, n. 629, contenenti disposizioni circa le obbligazioni pagabili in oro o in valuta estera;
Veduto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia;
Ritenuto che la valuta legale italiana ha integrato la sua capacità liberatoria e che pertanto è necessario ed urgente abrogare le disposizioni che non concordano con l'art. 2 del citato R. decreto-legge 21 dicembre 1927;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Primo Ministro, Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 216. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1928.

Diminuzione del saggio normale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di banca, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale del 3 marzo 1928;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

La ragione normale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia è ridotta dal 6.50 al 6 per cento, a decorrere dal 1° aprile 1928.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1928.

Incarico al Regio osservatorio fitopatologico di Verona dello svolgimento dei compiti di cui alla legge 26 settembre 1920, n. 1363, per il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, nelle provincie di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1363, per il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1921, n. 480, che pubblica nelle nuove Provincie del Regno la su citata legge 26 settembre 1920, n. 1363;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1920, registro 11, Ministero agricoltura, foglio 299;

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese ed anno, registro 1, Ministero agricoltura, foglio 123;

Riconosciuta la opportunità di affidare al Regio osservatorio di fitopatologia di Verona lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 1, 2 e 5 della su ricordata legge 26 settembre 1920, n. 1363, per la provincia di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle istituzioni incaricate di ricevere le denuncie dei produttori o commercianti di viti americane e di curare il controllo e l'ispezione delle loro aziende, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 26 settembre 1920, n. 1363, approvato con decreto Ministeriale 12 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1920, registro 11 Agricoltura, foglio 299, è aggiunto il Regio osservatorio di fitopatologia di Verona.

Art. 2.

All'elenco delle istituzioni incaricate della coltivazione delle viti americane, prelevate a norma dell'art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1363, approvato con decreto Ministeriale 8 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese ed anno, registro 1 Agricoltura, foglio 123, è aggiunto il Regio osservatorio di fitopatologia di Verona, la cui circoscrizione, agli effetti del presente decreto, comprende le provincie di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1928.

Proroga di poteri del commissario straordinario dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1927, con il quale fu dichiarata sciolta l'Amministrazione dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani in Perugia, affidandosi la temporanea gestione dell'istituzione medesima all'on. prof. Luigi Simonetta, senatore del Regno, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'ente stesso per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una congrua proroga per la presentazione delle proposte anzidette;

Veduta la proposta del prefetto di Perugia;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario suddetto per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 1° ottobre 1928.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: M. BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1928.

Estensione all'Amministrazione provinciale dell'Istria delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione provinciale dell'Istria;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione provinciale dell'Istria le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione suddetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: M. BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1928.

Trasferimento della Regia agenzia consolare di Gomez Palacio alla residenza di Torreon (Messico).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare di Gomez Palacio alla dipendenza del Consolato in Messico viene trasferita alla residenza di Torreon.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1928.

Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Sant'Antonio (Cile).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Sant'Antonio alla dipendenza della Cancelleria consolare presso la Regia ambasciata in Santiago (Cile).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Andriasich (Andrijasic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andriasich (Andrijasic) Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Maria Andriasich, nato a Lonche-Villa Decani il 22 ottobre 1842, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Andrea di Andrea e fu Orsola Zach, nato il 14 ottobre 1873; della di lui nuora Maria Bazec fu Giuseppe e fu Anna Semec, nata il 15 dicembre 1874, moglie di Andrea, e dei di lui nipoti Maria Anna, nata il 23 luglio 1903, Giovanna nata il 23 luglio 1906, Giuseppe nato il 9 giugno 1911, Veronica nata il 25 settembre 1913 e Luigi nato il 27 settembre 1920, figli di Andrea, tutti di Villa Decani.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Andriasic (Andrijasic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andriasic (Andrijasic) Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Cunja, nato a Lonche-Villa Decani il 22 ottobre 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Andriasic Anna fu Giuseppe Starz e fu Giovanna Menon, nata a Villa Decani il 1° novembre 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Andriasic (Andrijasic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andriasic (Andrijasic) Giacomo, figlio del fu Giuseppe e della fu Apollonia Bolcic, nato a Lonche-Villa Decani il 27 luglio 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli Vincenzo, nato a Villa Decani il 13 aprile 1894, e Giovanni, nato a Villa Decani il 22 marzo 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Andriasic (Andrijasic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andriasic (Andrijasic) Lorenzo, figlio di Andrea e di Maria Bazec, nato a San Sergio-Lonche il 13 agosto 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carolina di Giuseppe Scoria e di Maria Zach, nata l'11 febbraio 1901, ed ai figli Maria nata il 7 gennaio 1925, Giustina nata il 10 luglio 1926 e Valerio nato l'8 gennaio 1928, nati tutti a Villa Decani.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Pubblicazione dei ruoli di anzianità del personale.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Regio Ministero degli affari esteri ha provveduto alla pubblicazione a stampa, sotto la data del 1° marzo 1928 (VI) dei ruoli di anzianità del personale da esso dipendente.

Roma, 24 marzo 1928 - Anno VI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 30 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.51	Belgrado	33.35
Svizzera	364.69	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.398	Albania (Franco oro)	363.60
Olanda	7.625	Norvegia	5.05
Spagna	319.10	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.125	Rendita 3,50 %	75.425
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69.50
Peso argentino Oro	18.36	Rendita 3 % lordo	44 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.60
New York	18.927	Littorio 5 %	85.70
Dollaro Canadese	18.9025	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.40
Oro	365.20		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 8, dal 20 al 26 febbraio 1928. - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Cianciana	Cp	1	—
Brescia	Poncarale Flero	B	—	1
Id.	Rovato	B	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	B	—	1
Catanzaro	Limbadi	B	—	1
Id.	Mesoraca	B	—	1
Id.	Nicotera	B	—	1
Como	Primaluna	B	—	1
Cuneo	Borgo S. Dalmazzo	B	1	—
Foggia	Apricena	B	1	—
Id.	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Cerignola	B	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	B	1	—
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Gorizia	Scrilla	B	1	—
Matera	Salandra	E	1	—
Modena	Modena	B	—	1
Napoli	Gragnano	B	—	1
Id.	Vairano Patenora	B	—	1
Pavia	Villanova d'Ardenghi	B	—	1
Pisa	Santa Maria a Monte	B	—	1
Potenza	Rapolla	O	—	1
Reggio di Calabria	Serrata	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	—	1
Id.	Guastalla	B	—	1
Roma	Castel Madama	B	1	—
Id.	Palestrina	B	—	1
Id.	Roma	B	1	1
Id.	Tivoli	B	—	1
Salerno	Sassano	B	—	1
Sassari	Nulvi	B	1	—
Id.	Pattada	B	1	1
Taranto	Palagianello	B	1	—
Torino	Rivalba	B	—	1
Treviso	Castello di Godego	B	—	1
Trieste	Divaccia S. Canziano	B	—	1
Varese	Laveno	B	1	—
Id.	Malnate	B	1	—
			19	25
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	S. Pietro Cadore	B	—	1
Id.	Soppada	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Campagnola	B	—	1
	Segue *Carbonchio sintomatico*			
Roma	Monterotondo	B	1	—
Id.	Monte S. Biagio	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Sassari	Giave	B	—	1
Id.	Terranova Pausania	B	—	5
			3	10
	Afta epizootica.			
Agrigento	Licata	BO	8	—
Alessandria	Alessandria	B	5	5
Id.	Asti	B	7	—
Id.	Capriata d'Orba	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	BS	2	—
Id.	Castagnole	B	2	—
Id.	Castell'Alfero	B	2	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Coazzolo	B	1	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	3	—
Id.	Frugarolo	B	3	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Molino dei Torti	B	1	—
Id.	Moncestino	B	2	—
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Murisengo	B	1	1
Id.	Oviglio	B	1	1
Id.	Pino d'Asti	B	1	—
Id.	Revigliasco	B	2	—
Id.	Rosignano	B	1	—
Id.	Sale	B	1	1
Id.	S. Salvatore Monf.	B	1	—
Id.	Scandeluzzo	B	1	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Tonengo	BS	2	—
Id.	Valenza	B	—	1
Id.	Varengo	B	1	—
Id.	Viale	B	2	—
Ancona	Serra dei Conti	B	1	—
Aosta	Caravino	B	—	1
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Samone	B	1	—
Ascoli Piceno	Monte Urano	B	1	—
Avellino	Morra Irpino	O	—	1
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	3	2
Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Marne	B	1	—
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Pontida	B	3	2
Id.	Spirano	B	2	—
Id.	Vall'Alta	B	2	—
Bologna	Bologna	B	—	2
Id.	Castel S. Pietro	B	—	1
Brescia	Bagolino	B	1	—
Id.	Barbariga	B	1	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	1
Id.	Manerba	B	1	—
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Montichiari	B	3	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Catanzaro	Joppolo	B	—	3

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Catanzaro	Simeri e Crichi	B	—	2
Como	Barzio	B	1	—
Id.	Bosisio	B	1	—
Id.	Camnago Volta	B	1	—
Id.	Cassina Rizzardi	B	—	2
Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Cremia	B	1	—
Id.	Curino	B	—	1
Id.	Gaggino	B	2	—
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Merone	B	1	—
Id.	Oggiono	B	1	—
Id.	Osnago	B	1	1
Id.	Pasturo	B	—	2
Id.	Pianello del Lario	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	—	1
Cremona	Castelleone	S	1	—
Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Cremona	BS	—	3
Id.	Pizzighettone	BS	1	—
Id.	S. Bernardino	S	1	—
Id.	Sesto Cremonese	B	—	1
Cuneo	Cuneo	B	—	1
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Neive	B	1	—
Id.	S. Stefano Belbo	B	1	—
Id.	Vezza d'Alba	B	1	—
Enna	Enna	B	—	1
Ferrara	Cento	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Fiume	Primano	B	7	—
Forlì	Cesena	B	—	1
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Santarcangelo	B	—	2
Id.	Savignano	B	—	1
Genova	Genova	B	2	1
Lucca	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Lucca	B	2	—
Macerata	Cingoli	B	1	—
Mantova	Asola	B	—	2
Id.	Casalmoro	B	—	1
Id.	Gonzaga	B	—	2
Id.	Medole	B	3	—
Id.	Quingentole	B	—	1
Id.	Quistello	B	—	2
Massa e Carrara (*a*)	Massa	B	—	1
Messina	Giardini	B	—	1
Milano	Buccinasco	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	—	1
Id.	Cisliano	B	—	3
Id.	Cornovecchio	B	—	2
Id.	Paullo	B	—	2
Id.	S. Stefano	B	—	2
Id.	Triuggio	B	—	1
Modena	Finale	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Cameri	B	—	1
Id.	Premia	B	1	—
Padova	Loreggia	B	—	1
Id.	Villa del Conte	B	1	—
Palermo	Corleone	B	—	1
Id.	Palermo	B	1	—
Palermo	Ustica	B	1	—
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	Soragna	B	1	1
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Belgioioso	B	1	1
Id.	Bottarone	B	1	—
Id.	Cergnago	B	—	1
Id.	Cura Carpignano	B	1	—
Id.	Mede	B	—	2
Id.	Moltecalvo Versiggia	B	1	—
Id.	Montesegale	B	—	1
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	Roncaro	B	1	—
Id.	S. Damiano	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	1	3
Id.	Sommo	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Vigevano	B	3	3
Id.	Zeccone	B	1	—
Id.	Zinasco	B	—	1
Piacenza	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Gazzola	B	—	1
Id.	Gropparello	B	—	1
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Podenzano	B	4	—
Id.	Rottofreno	B	1	1
Id.	Sarmato	B	—	1
Pisa	Pisa	B	1	—
Id.	Pontedera	B	1	—
Pistoia	Pescia	B	—	1
Potenza	Trecchina	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Novellara	B	—	1
Id.	Reggiolo	O	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Rolo	B	4	1
Roma	Roma	B	10	—
Id.	Id.	B	6	—
Rovigo	Castelnovo Bariano	B	2	—
Salerno	Nocera Superiore	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Savona	Albissola Superiore	B	1	—
Id.	Celle Ligure	B	1	—
Id.	Ellera	B	1	—
Siena	Monteroni d'Arbia	B	1	—
Id.	Poggibonsi	B	1	—
Sondrio	Grosio	B	1	—
Id.	Grosotto	B	1	—
Id.	Morbegno	B	—	1
Terni	Amelia	B	1	—
Torino	Carmagnola	B	4	—
Id.	Cavagnolo	B	2	—
Id.	Chieri	B	2	3
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Giaveno	B	2	—
Id.	Pino Torinese	B	1	1
Id.	Rivara	B	—	1
Id.	Torino	B	2	—
Id.	Venaria Reale	B	—	1
Trento	Calavino	B	—	1
Id.	Cavèdine	B	—	3
Id.	Drò	B	—	1
Id.	Lover	B	3	1
Id.	Nogaredo	B	—	1
Id.	Trento	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica*.			
Treviso	Casale sul Sile	B	—	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	2	—
Id.	Castello di Godego	B	—	1
Id.	Cessalto	B	1	—
Id.	Chiarano	B	1	—
Id.	Gorgo al Monticano	B	1	1
Id.	Istrana	B	—	4
Id.	Montebelluna	B	1	—
Id.	Motta di Livenza	B	1	—
Id.	Paese	B	1	—
Id.	Pederobba	B	—	1
Id.	Ponzano	B	—	1
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Valdobbiadene	B	—	1
Trieste	Trieste	B	1	—
Udine	S. Giovanni di Manz.	B	—	1
Varese	Angera	B	—	1
Id.	Azzate	B	—	1
Id.	Besozzo	S	1	—
Id.	Bisuschio	B	1	1
Id.	Gorla Maggiore	B	1	—
Id.	Sacconago	B	1	—
Id.	Travedona	S	—	1
Id.	Varese	B	1	1
Venezia	Annone Veneto	B	—	1
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	—	2
Id.	Torre di Mosto	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	Biella	B	—	1
Id.	Borgo Vercelli	B	1	—
Id.	Caresana	B	1	—
Id.	Cerrione	B	1	—
Id.	Roasenda	B	1	—
Vicenza	Rosà	B	1	—
Viterbo	Veiano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	1	—
Id.	Viterbo	B	1	—
			226	138
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Cortona	S	—	2
Avellino	Monteverde	S	1	—
Grosseto	Grosseto	S	2	—
Modena	Modena	S	—	1
Napoli	Napoli	S	2	—
Parma	Soragna	S	1	—
Perugia	S. Maria Tiberina	S	1	—
Pistoia	Agliana	S	—	1
Pola	Parenzo	S	—	1
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Sovicille	S	1	1
Trieste	Trieste	S	6	2
			18	10
	Morva.			
Genova	Genova	E	1	—
Milano	Milano	E	—	1
Napoli	Casaria	E	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Morva*.			
Napoli	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Piacenza	Piacenza	E	1	1
			11	4
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Cianciana	E	1	—
Id.	Ravanusa	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Avellino	E	4	—
Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Grottolella	E	—	1
Id.	Lauro	E	4	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Moschiano	E	2	—
Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Pagod. Vallo di Lauro	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Pietrastornina	E	1	—
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Catania	Adernò	E	2	—
Id.	Bronte	E	27	—
Id.	Giarre	E	1	1
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Enna	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Regalbuto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Id.	Santa Margherita	E	1	—
Massa e Carrara (*a*)	Carrara	E	1	—
Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Acerra	E	1	—
Id.	Afragola	E	3	—
Id.	Capodrise	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	1
Id.	Cicciano	E	—	1
Id.	Gragnano	E	1	1
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	3	—
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Poggiomarino	E	1	1
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—
Id.	S. Giuseppe	E	7	—
Id.	S. Marco Evangelista	E	1	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Corleone	E	1	—
Id.	Palermo	E	14	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	E	2	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Pontecagnano	E	4	2
Id.	Salerno	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Farcino criptococcico.				
Salerno	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Teggiano	E	1	—
Siracusa	Rosolini	E	1	—
			135	8
Rabbia.				
Agrigento	Raffadali	Cn	—	1
Arezzo	Terranova Bracciolini	Cn	1	—
Ascoli Piceno	Monterubbiano	Cn	1	—
Catanzaro	Platania	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Cn	—	1
Frosinone	Boville Ernica	S	1	—
Imperia	Imperia	Cn	1	—
Id.	Id.	Fl	1	—
Macerata	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Ussita	B	2	—
Milano	Lodi	Cn	—	1
Napoli	Caserta	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	26
Palermo	Palermo	Cn	6	4
Id.	Id.	Sc	1	—
Perugia	Spoleto	Cn	—	1
Ravenna	Casola Valsenio	Cn	—	1
Roma	Manziana	Cn	1	—
Sassari	Benetutti	Cn	—	1
Siena	Castellina in Chianti	Cn	—	1
Siracusa	Sortino	Cn	4	—
Venezia	Cavarzere	Cn	—	1
			22	40
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	5	—
Aquila degli Abruzzi	Cagnano	O	4	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	—	1
Id.	S. Demetrio nei Vest.	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Avellino	Calitri	O	1	—
Id.	Monteleone	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	8	—
Id.	Frosolone	O	—	2
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Id.	S. Elia a Pianisi	O	—	1
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	2	—
Id.	Foggia	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	S. Nicandro Garganico	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Macerata	Montecavallo	O	1	—
Id.	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	1	—
Matera	Irsina	O	1	—
Segue Rogna.				
Palermo	Palermo	E	—	1
Purugia	Foligno	O	3	—
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	3	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	—	1
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	O	—	1
Salerno	Buccino	O	3	—
Id.	Padula	O	3	—
Taranto	Laterza	O	1	—
Terni	Terni	O	3	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	4	2
Zara	Zara	O	2	2
			83	11
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Pisa	Casteln. Val di Cecina	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	2	—
Roma	Cerveteri	O	—	1
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Mazzano A.	O	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Taranto	Maruggio	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			21	1
Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abruzzi	Oricola	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Arezzo	Chiusi in Casentino	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	4	1
Id.	Bitonto	O	1	—
Brindisi	Erchie	O	—	1
Firenze	Marradi	O	—	3
Foggia	Cerignola	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*			
Foggia	Foggia	O	—	1
Id.	Manfredonia	O	—	1
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Lucca	Capannori	O	1	—
Pisa	Vecchiano	O	4	—
Potenza	Senise	O	1	—
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	O	—	1
Salerno	Teggiano	O	2	—
Siena	Radicondoli	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
			25	9
	Aborto epizootico.			
Modena	Fiorano	B	5	2
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Modena	B	1	—
Id.	Nonantola	B	—	11
Id.	Soliera	B	—	1
Roma	Civitavecchia	B	1	—
			9	14
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	—	3
Pesaro e Urbino	Pergola	B	—	2
			—	5
	Influenza del cavallo.			
Perugia	Foligno	E	1	—
Pisa	Vecchiano	E	1	—
			2	—
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Eboli	Bf	1	1
	Peste aviaria.			
Modena	Modena	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Colera dei polli.			
Ascoli Piceno	Montegallo	P	—	5
Campobasso	Baranello	P	3	—
Id.	Isernia	P	3	—
Id.	Pescolanciano	P	—	1
Messina	Messina	P	8	—
Id.	Roccalumera	P	2	3
Novara	Baveno	P	—	7
Id.	Novara	P	—	2
Parma	Lesignano	P	2	—
Id.	Soragna	P	8	—
Reggio di Calabria	Cittanova	P	3	1
Id.	Oppido Mamertino	P	—	2
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	P	—	1
Id.	Rolo	P	—	3
Varese	Varano Borghi	P	—	1
			29	26

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	25	41	44
Carbonchio sintomatico	5	9	13
Afta epizootica	53	221	364
Malattie infettive dei suini	15	16	28
Morva	4	6	15
Farcino criptococcico	14	65	143
Rabbia	18	20	62
Rogna	20	52	94
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	20	22
Vaiuolo ovino	15	24	34
Aborto epizootico	2	6	23
Diarrea dei vitelli	2	2	5
Influenza del cavallo	2	2	2
Barbone dei bufali	1	1	2
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	8	15	55

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina;* Sc *scimmie.*
(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Rossi Enrico, *gerente.* Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.